

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1627**

"Introduzione nel codice
penale del reato di
inquinamento processuale
e depistaggio"

ottobre 2014
n. 172



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: (...)

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1627**

"Introduzione nel codice
penale del reato di
inquinamento processuale
e depistaggio"

ottobre 2014
n. 172

a cura di: F. Cavallucci
ha collaborato: M. Mercuri

AVVERTENZA

Il presente *dossier* illustra il contenuto dell'[Atto Senato n. 1627](#), recante *'Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio'*, trasmesso dalla Camera dei deputati in data 25 settembre 2014 e ora assegnato alla Commissione Giustizia del Senato in sede referente. L'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento si è concluso il 24 settembre scorso, con l'approvazione da parte dell'Assemblea della proposta di legge [A.C. n. 559 \(Bolognesi ed altri\)](#), modificata rispetto al testo del proponente, previo esame in sede referente presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
A.S. N. 1627	17

SINTESI DEL CONTENUTO

Sintesi dell'Atto Senato n. 1627, recante *'Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio'*

L'[Atto Senato n. 1627](#), approvato dalla Camera dei deputati il 24 settembre 2014 a partire dalla proposta di legge [A.C. n. 559 \(Bolognesi ed altri\)](#)¹, modificata rispetto al testo del proponente, introduce nel codice penale la nuova fattispecie delittuosa di "inquinamento processuale e depistaggio".

Allo stato attuale il nostro ordinamento penale non prevede tale reato specifico, ma una serie di disposizioni che puniscono la condotta di colui il quale in vario modo intralcia la giustizia: basti pensare alla falsa testimonianza, alla calunnia e all'autocalunnia, al favoreggiamento personale, al falso ideologico, alle false informazioni al pubblico ministero. Si tratta - come per il depistaggio - di comportamenti, anche omissivi, volti con diverse modalità ad ostacolare l'acquisizione della prova o l'accertamento dei fatti nel processo penale.

Il provvedimento si compone di **un articolo unico**.

L'articolo 1, **comma 1**, sostituisce l'articolo 375 del codice penale per punire con la reclusione fino a 4 anni chiunque compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

- immutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;
- distruggere, sopprimere, occultare o rendere comunque inservibili, anche in parte, elementi di prova o elementi comunque utili alla scoperta di un reato o al suo accertamento;
- formare o alterare artificiosamente, anche in parte, elementi di prova o elementi comunque utili alla scoperta di un reato o al suo accertamento.

In tali casi la pena da applicare è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni.

Si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni se il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni terroristiche (art. 270-bis c.p.), attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.), attentato contro la Costituzione (art. 283 c.p.), insurrezione armata (art. 284 c.p.), devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.), banda armata (art. 306 c.p.), mafia (artt. 416-bis e 416-ter c.p.), strage (art. 422 c.p.), associazioni segrete (art. 2 della legge n. 17 del 1982), traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o

¹ Approvata dall'Aula della Camera dei deputati nella seduta n. 297 (ant.) del 24 settembre 2014 con votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 351, contrari 50, astenuti 26, votanti 401, presenti 427.

biologico e comunque se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.².

Se le suddette circostanze aggravanti concorrono, la pena della reclusione da 6 a 12 anni è aumentata fino alla metà.

Si prevede che le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 (Minore degli anni diciotto) e 114 c.p.³ e da quelle di cui al successivo comma (comma 5 del novellato art. 375 c.p.), concorrenti con le suddette aggravanti, non

² Il richiamato art. 51 c.p.p., nel disciplinare gli 'Uffici del pubblico ministero' e le 'Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale', così recita:

'1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale; b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.

Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente'.

³ L'art. 98 c.p. così recita: *'E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.*

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale o dell'autorità maritale'.

L'art. 114 c.p., nel disciplinare le 'Circostanze attenuanti', stabilisce che: *'Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.*

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.

La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112'.

possano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e che le diminuzioni di pena si operino sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Infine l'ultimo comma del novellato art. 375 c.p. dispone che la pena sia diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

L'articolo 1, **comma 2**, interviene sul primo comma dell'articolo 374 del codice penale e innalza da 1 a 5 anni la pena della reclusione per chi si rende responsabile del reato di frode processuale nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo, e cioè per colui il quale - nell'ambito di tale procedimenti - al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone. La pena attualmente prevista per tale fattispecie delittuosa è da 6 mesi a tre anni.

L'articolo 1, **comma 3**, abroga la fattispecie di frode processuale nell'ambito del processo penale (art. 374, secondo comma, c.p.), nel presupposto che la stessa risulti assorbita dalla previsione del nuovo articolo 375 del codice penale. Residuano pertanto, nell'articolo 374 del codice penale, le sole ipotesi di frode nel processo civile e nel processo amministrativo.

L'articolo 1, **comma 4**, prevede che alla condanna per il delitto di inquinamento processuale e depistaggio consegua, in caso di reclusione superiore a 3 anni, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

L'articolo 1, **comma 5**, inserisce nel codice penale l'articolo 383-*bis* e vi colloca le circostanze che aggravano non solo il depistaggio, ma anche alcuni altri delitti contro l'amministrazione della giustizia, riprendendo l'attuale formulazione dell'articolo 375 del codice penale. In particolare, in base al primo comma dell'introducendo articolo, quando la commissione dei delitti di false informazioni al PM (art. 371-*bis*), false dichiarazioni al difensore (art. 371-*ter*), falsa testimonianza (art. 372), falsa perizia o interpretazione (art. 373), frode processuale (art. 374) e depistaggio (nuovo art. 375) comporti la pronuncia di una sentenza di condanna alla reclusione (evidentemente a danno di un terzo) il legislatore prevede un aggravio di pena per colui che ha ostacolato l'amministrazione della giustizia.

La pena da applicare è così determinata:

- reclusione da 3 a 8 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione fino a 5 anni;

- reclusione da 4 a 12 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione superiore a 5 anni;
- reclusione da 6 a 20 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è all'ergastolo.

L'articolo 1, **comma 6**, modifica la disciplina della prescrizione del reato prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per il delitto di inquinamento processuale e depistaggio aggravato, di cui all'introducendo art. 383-*bis* del codice penale.

Infine l'articolo 1, **comma 7**, modifica l'articolo 384, primo comma, del codice penale nel senso di includervi le nuove fattispecie delittuose di inquinamento processuale e depistaggio. Il menzionato primo comma dell'articolo 384 disciplina i casi di non punibilità di chi abbia commesso *"il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocimento nella libertà o nell'onore"*.

Per completezza informativa, si ricorda che la Commissione giustizia della Camera dei deputati aveva avviato l'esame della proposta di legge AC. 559 in sede referente il 7 novembre 2013, deliberando poi di svolgere sui temi oggetto del provvedimento un'indagine conoscitiva (deliberata e svolta il 25 giugno scorso). Nel corso dell'indagine la Commissione ha audito Armando Spataro (Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano), Fabio Repici (Avvocato), Roberto Scarpinato (Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo) e Andrea Pertici (Ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Pisa).

La nuova fattispecie introdotta con il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame sanziona condotte che, nell'ordinamento vigente potrebbero ritenersi, in linea di massima, già penalmente rilevanti ma riconducibili, a seconda dei casi, a fattispecie diverse, dalla calunnia alla falsa perizia, dalla falsa testimonianza alle false informazioni al pubblico ministero o al difensore, dalla frode processuale del secondo comma del vigente articolo 374 del codice penale (di cui viene peraltro disposta l'abrogazione) al favoreggiamento personale di cui all'articolo 378 del codice penale.

La maggior parte delle fattispecie sopra richiamate parrebbe avere carattere speciale rispetto all'ipotesi considerata dalla nuova formulazione dell'articolo 375 del codice penale, mentre quest'ultima a sua volta parrebbe avere - salvo quanto verrà più avanti evidenziato - carattere speciale rispetto alla fattispecie di favoreggiamento personale descritta dall'articolo 378 del codice penale. Ne consegue che, ove il fatto concretamente accaduto sia suscettibile di rientrare nell'ambito di applicazione di due o più delle predette previsioni incriminatrici,

ciò dovrebbe implicare l'applicazione della sola disposizione speciale, conformemente al disposto dell'articolo 15 del codice penale.

Peraltro, alla luce del raffronto con le sopra richiamate previsioni, potrebbe in primo luogo osservarsi come la nuova formulazione dell'articolo 375 non preveda un trattamento sanzionatorio differenziato a seconda che la condotta di inquinamento processuale si riferisca a fatti costituenti delitti o contravvenzioni, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente sia con riferimento all'ipotesi di calunnia (si veda l'articolo 370 del codice penale), sia soprattutto con riferimento all'ipotesi di favoreggiamento personale (si veda il quarto comma dell'articolo 378 del codice penale, dove l'attenuazione del trattamento sanzionatorio è estesa anche ai delitti puniti con pena diversa dalla reclusione).

Sotto un diverso profilo potrebbe poi rilevarsi che la nuova formulazione dell'articolo 375 del codice penale - a differenza del disposto dell'articolo 378 citato - non prevede la propria applicazione al di fuori dei casi di concorso nel reato cui si riferiscono le condotte di inquinamento processuale. Sul punto potrebbe ritenersi utile un'ulteriore riflessione in quanto, nel caso di concorso nel reato presupposto, l'applicazione delle regole generali in tema di concorso nel reato potrebbe sembrare la soluzione più agevole per consentire un'adeguata differenziazione del trattamento sanzionatorio. In caso contrario la soluzione alla quale si potrebbe verosimilmente approdare in sede interpretativa è quella di un concorso formale di reati, con conseguente applicazione del disposto dell'articolo 81 del codice penale. Quest'ultima soluzione potrebbe - almeno in alcuni casi - implicare il rischio di un eccessivo aggravamento del trattamento sanzionatorio del concorrente il cui contributo causale alla commissione del reato presupposto si è sostanziato nel promettere, in fase di progettazione dell'azione criminosa, lo svolgimento delle attività di inquinamento processuale.

In ordine a quanto sopra evidenziato si ricorda, in via generale, che la Corte costituzionale si è pronunciata diverse volte in merito alla proporzionalità della sanzione rispetto ai contenuti delle fattispecie incriminatrici, sotto il duplice profilo della esistenza di una proporzione tra fatto commesso e sanzione e della uguaglianza di trattamento tra fattispecie simili. Così nella sentenza n. 409 del 1989, la Corte ha evidenziato che "il principio d'uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Cost., esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali; ... le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza" (nello stesso senso cfr. anche sentenze nn. 343 e 422 del 1993). Questa sentenza è richiamata nella sentenza n. 341 del 1994, in cui il principio di proporzione tra offesa e sanzione è collegato anche al principio della finalità rieducativa della pena, sancito dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione. Nello stesso senso la sentenza n. 394 del 2006 ha rilevato come "gli «prezzamenti in ordine alla "meritevolezza" ed al "bisogno di pena" – dunque

sull'opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa – sono ..., per loro natura, tipicamente politici: con la conseguenza che un sindacato sul merito delle scelte legislative è possibile solo ove esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio..., come avviene allorquando la sperequazione normativa tra fattispecie omogenee assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione".

Infine, in ordine alla previsione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame si rileva che, dal punto di vista della tecnica legislativa, potrebbe ritenersi preferibile la sua collocazione all'interno del codice penale (per soluzioni analoghe a quella qui proposta si vedano, a titolo esemplificativo, l'articolo 373, secondo comma, l'articolo 377, quarto comma e l'articolo 383 del codice penale).

A.S. N. 1627



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI,
GHIZZONI e FABBRI**

(V. Stampato Camera n. 559)

approvato dalla Camera dei deputati il 24 settembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 settembre 2014*

**Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale
e depistaggio**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 375. - (*Inquinamento processuale e depistaggio*). - È punito con la reclusione fino a quattro anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

1. immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

2. distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento;

3. forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel numero 2.

Nei casi previsti dal primo comma:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

2. se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del presente codice o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma concorrono, la pena di cui al numero 2 è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quinto comma del presente articolo, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori».

2. All'articolo 374, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

3. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.

4. La condanna alla reclusione superiore a tre anni per il delitto di cui all'articolo 375, secondo comma, del codice penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

5. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 383-bis. - (*Circostanze aggravanti*).
- Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è

della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo».

6. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «375, aggravato ai sensi dell'articolo 383-*bis*,».

7. All'articolo 384, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «374» sono inserite le seguenti: «, 375, primo comma,».

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>161</u>	Testo a fronte	RIFORMA COSTITUZIONALE - TESTO A FRONTE tra: Costituzione vigente, testo del Governo, testo della Commissione Affari costituzionali, testo approvato dal Senato in prima lettura
<u>162</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1577 "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
<u>163</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1533-A "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis" - Sintesi delle modifiche approvate in sede referente
<u>164</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1558 "Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico"
<u>165</u>	Testo a fronte	Attività di <i>lobbying</i> . Testo a fronte tra i disegni di legge in esame (al 15 settembre 2014) presso la Commissione Affari costituzionali del Senato (AA.SS. nn. 281, 358, 643, 806, 992, 1497 e 1522)
<u>166/I</u>	Dossier	Partecipazione alla 69 ^a Assemblea Generale dell'ONU (New York, 22-26 settembre 2014)
<u>166/II</u>	Dossier	Partecipazione alla 69 ^a Assemblea Generale dell'ONU (New York, 22-26 settembre 2014)
<u>167</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428-A "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"
<u>168</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1612 "Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" - Ed. provvisoria
<u>169</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1613 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero"
<u>170</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1629 "Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali"
<u>171</u>	Dossier	Elementi di legislazione comparata in tema di mezzi di impugnazione, con particolare riferimento alla disciplina dell'appello

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it